

L'antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante

Evoluzione delle soglie negli ultimi anni

Le soglie correlate all'utilizzo del contante, hanno subito negli ultimi anni diverse modifiche che possono essere così riepilogate:

RIFERIMENTO NORMATIVO	PERIODO DI VALIDITA' a, -	VARIAZIONE LIMITE (in Euro)	
Articolo 49, Dlgs 231/2007	dal 30.04.2008	da 12.500,00	a 5.000,00
Articolo 32, DI 112/2008	dal 25.06.2008	da 5.000,00	a 12.500,00
Articolo 20, DI 78/2010	dal 31.05.2010	da 12.500,00	a 5.000,00
Articolo 2, DI 138/2011	dal 13.08.2011	da 5.000,00	a 2.500,00
Articolo 12, DI 201/2011	dal 06.12.2011	da 2.500,00	a 1.000,00
Articolo 1, L 208/2015 comma 899	dal 01.01.2016	da 1.000,00	a 3.000,00

Le sanzioni

Le violazioni all'utilizzo del contante, comporta l'irrogazione di severe sanzioni che sono così definite:

del contante e dei titoli al portatore (Dlgs 231/2007, articolo 49)	Dlgs 231/2007, Articolo 58 - comma 1, 2 e 7-bis
	Importo della violazione da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro
Contanti (articolo 49, comma 1)	dall'1% al 40% dell'importo trasferito
Assegni bancari e postali (Articolo 49, comma 5)	dall'1% al 40% dell'importo trasferito
Assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7)	dall'1% al 40% dell'importo trasferito
Nuovi libretti di deposito al portatore (Articolo 49, comma 12)	dal 20% al 40% del saldo
Sanzione minima per ogni violazione: euro 3.000,00	

Fonte: Min. Economia e Finanze

Data ultimo aggiornamento pagina
08/01/2016